

Anno XXXVIII

REPUBBLICA ITALIANA

N. 31 Speciale
Agricoltura



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 4 APRILE 2007

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 24.02.2007, n. 166:

**Regolamento (CE) n. 1782/03 – Applica-
zione regime di Condizionalità della Politica
Agricola Comunitaria (PAC)..... Pag. 4**

DELIBERAZIONE 19.03.2007, N. 229:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di riconoscimento dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (IGT) “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila”. Pag. 31

DELIBERAZIONE 19.03.2007, n. 230:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata “TULLUM”. Pag. 38

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED
 ATTI DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 24.02.2007, n. 166:

Regolamento (CE) n. 1782/03 – Applicazione regime di Condizionalità della Politica Agricola Comunitaria (PAC).

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 13-2-2006 avente per oggetto “ Reg. (CE) n. 1782/03 – Applicazione del regime di Condizionalità.- Recepimento Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 4432 del 15 dicembre 2005 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005);

Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali- Dipartimento delle Politiche di Sviluppo- Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Ufficio POSR II del 9 gennaio 2007 n. 128 , acquisita agli atti della Direzione Agricoltura prot n. RA 5997 del 19-1-2007 che si allega al presente provvedimento;

Dato atto che deve provvedersi a quanto richiesto dalla predetta nota Ministeriale n. 128 del 9-1-2007 ed in particolare che devono essere definiti con apposito provvedimento regionale l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 86/p del 5-2-2007 avente per oggetto “ Regolamento (CE) n. 1698/035– sul sostegno

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricoltura per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) 2007-2013 della Regione Abruzzo;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la raccomandazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali contenute nella nota n. 128 del 9 gennaio 2007 sopra richiamata, e quindi di procedere al perfezionamento del regime di Condizionalità attraverso il recepimento in via generale delle norme quadro nazionali contenute nel Decreto n. 12541/2006;

Dato atto che deve essere garantita la capillare divulgazione e alla massima diffusione degli adempimenti relativi alla Condizionalità a carico degli agricoltori in attuazione dell’art.3 paragrafo 2 del Regolamento 1782/03;

Dato atto che sulla base delle linee guida fornite dal Ministero delle Politiche Agricole 128 del 9-01-2007 sono stati compilati gli Allegati Tecnici;

Visto l’allegato n. 1 recante l’”Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all’articolo 4 e all’allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03” (che si allega al presente provvedimento) ;

Visto l’allegato n. 2 recante l’”Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 5 e all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03” (che si allega al presente provvedimento);

Ritenuto pertanto, di perfezionare il regime di condizionalità con il presente provvedimento precisando che non si declinano ulteriori impegni di condizionalità previsti dalla norme quadro nazionale fermo restando l’applicazione delle disposizioni regionali richiamate negli Allegati 1 e 2;

Dato atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio

hanno espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Sentito il Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto esposto in premessa

- di recepire in via generale le norme quadro nazionali afferenti il regime di Condizionalità di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 12541 del 21 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2006 – Supplemento Ordinario n. 251.
- di approvare:
 - l'allegato n. 1 recante l'"Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'articolo 4 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03;
 - l'allegato n. 2 recante l'"Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1782/03;
- di rinviare la definizione di eventuali ulteriori impegni di Condizionalità in sede di approvazione definitiva del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007/2013;

- di provvedere alla capillare divulgazione e alla massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli interessati in attuazione dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento 1782/03 degli adempimenti relativi alla Condizionalità;
- di incaricare la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca di ogni determinazione in ordine all'attuazione del presente provvedimento.

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'articolo 4 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03; (allegato n1 - Composto di n. 13 facciate)
- elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03; (allegato n. 2 - Composto di n. 9 facciate)
- Nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali- Dipartimento delle Politiche di Sviluppo- Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Ufficio POSR II del 9 gennaio 2007 n. 128, acquisita agli atti della Direzione Agricoltura prot n. RA 5997 del 19-1-2007; (allegato n. 3 - composto di n. 3 facciate)

Segue Allegato

Regione Abruzzo
Direzione Agricoltura - Servizio Gestione del Territorio
Ufficio Agroambiente

RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE
2006, N. 12541

ALLEGATO 1

della Delibera di Giunta N. del.....

recante

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI
ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N.
1782/03.

Documento composto da n. 13 facciate.
ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 166 del 24 FEB 2007
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)
Selescu



ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE


ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.

ARTICOLO 3, ARTICOLO 4 (PARAGRAFI 1, 2, 4), ARTICOLI 5, 7, 8

Recepimento)

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

Recepimento regionale)



- (Di seguito si riportano i provvedimenti regionali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.)
- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;
- verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d’importanza comunitaria”;
- D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”;
- Gli elenchi dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Amb. 25.3.05).
- *Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.*
- L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d’incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
- D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
- D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria “Lago di Penne”.

A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto, **in mancanza di Misure di conservazione e/o Piani di gestione applicabili** rileva l’adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, di cui all’allegato 2 del predetto decreto.



ATTO A2 - DIRETTIVA 80/68/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE.

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento)

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si adottano gli impegni derivati dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale.

ATTO A3 - DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.


ARTICOLO 3, PARAGRAFI 1 E 2

Recepimento)

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.



ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE.

ARTICOLI 4 E 5

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

- Art.74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di “zone vulnerabili”;
- Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

- Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 04-05-1999)

- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006).


Recepimento regionale)

- *La Regione Abruzzo con i provvedimenti sotto riportati ha individuato le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.*

E precisamente con:

- DGR n. 332 del 21 marzo 2005 pubblicata sul BURA n. 30 del 03/06/2005.D.L.vo 11.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni- art. 19 ed Allegato 7 .Prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola “ Pubblicata sul BURA n 30 del 3-06-2005, sono state individuate le seguenti aree: “Val Vomano” e “Val Vibrata”.
- D.G.R n .1475 del 18 dicembre 2006 “ Art 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006 , n. 152 – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.

Nelle more della valutazione del programma d'azione adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1475 del 18-12-2006 da parte della Commissione Europea si applicano, nelle zone vulnerabili da nitrati, individuate con D.G.R. N.332 21-03-2005, gli impegni previsti nel titolo V del citato Decreto interministeriale 7 aprile 2006.



ATTO A5 - DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE.**ARTICOLI 6, 13, 15, E 22 (LETTERA b)****Recepimento)**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell’8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).

Recepimento regionale)

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;
- verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d’importanza comunitaria”;
- D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”



- Gli elenchi dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Amb. 25.3.05).
- *Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.*
- L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d'incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
- D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
- D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria " Lago di Penne".

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 21 dicembre 2006 n.12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto, in mancanza di Misure di conservazione e/o Piani di gestione applicabili rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, di cui all'allegato 2 del predetto decreto.



CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. (CE) N. 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.
ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO (CE) N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 820/97 (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI.
ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97.
ARTICOLI 4 E 7.


ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8).
ARTICOLI 3, 4 E 5.

Recepimento)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72), modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 "Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (GU n. 237 del 11-10-2005);
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 alla GU n. 152 del 1-7-2000)" e successive modifiche;

Recepimento regionale)

Delibera di GR d'Abruzzo n. 4651 del 18.12.2006.



ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

ARTICOLO 3

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60);
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

Recepimento regionale)

- Applicazione del D.M 03 gennaio 2001 con delibera di GR d'Abruzzo n°338 del 06/04/2006 (*B.U.R.A. n°55 speciale del 7/6/2006.*)



ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento)

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).


Recepimento regionale)

- Delibera di GR d'Abruzzo n° 337 del 06/04/2006 (B.U.R.A. N° 55 del 07/06/2006)

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1), 18, 19 E 20

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);



- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005).

Attuazione regionale)

- Delibera di G.R. d'Abruzzo N° 950 del 21/08/2006 (*B.U.R.A. n° 51 del 20/09/2006*);

ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

Attuazione regionale)

- Delibera GR d' Abruzzo 608 del 12/07/2005;
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/38 del 27/04/2006 (*B.U.R.A. n° 55 del 07/06/2006*)

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ARTICOLO 3

Recepimento)

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (GU n. 258 del 6-11- 2006 Suppl. Ordinario n.210).

Recepimento regionale)

- Delibera GR d'Abruzzo n° 797 del 8.8.2005(*B.U.R. A.*)
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 337 del 06/04/2006 (*B.U.R.A. N° 55 del 07/06/2006*)

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE



DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ARTICOLO 3

Recepimento)

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

Recepimento regionale)

Determina Dirigenziale n. DG11/18 del 14/02/2006;

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ARTICOLO 3

Recepimento)

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

Recepimento regionale)

- Legge Regionale N° 15 del 23 /10/2003;
- Delibera di GR d'Abruzzo n°281 del 24/04/2003;

ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 - DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

ARTICOLI 3 E 4



Recepimento)

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. alla G.U. 11.01.1993 n. 7) – modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

Recepimento regionale)

- Nota esplicativa N.° 29850/DG11/IZ-1 del 03 gennaio 2007;

ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Recepimento)

- Decreto legislativo n.534 del 30 dicembre 1992 "Attuazione delle direttive 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7).– modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Recepimento regionale)

- Nota esplicativa N° 6275/DG11/IZ-1 del 16 marzo 2005

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ARTICOLO 4

Recepimento)

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) - modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 - G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001;

Recepimento regionale)

- Nota esplicativa N° 6275/DG11/IZ-1 del 16 marzo 2005

La presente copia, composta di n. 43 fasciate, è conforme all'originale.
Pescara, li 20 FEB 2007

Dott. Paolo Longo



Regione Abruzzo
Direzione Agricoltura - Servizio Gestione del Territorio
Ufficio Agroambiente

RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE
2006, N. 12541

ALLEGATO 2

della Delibera di Giunta N. del.....

recante

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 5 E ALL'ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO (CE) N.
1782/03.

Documento composto da n. 9 facciate,
ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 166 del 24 FEB 2007
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Walter Gariani)
Debettem



CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee****NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio**

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.


La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m;
- nel caso di ricorso alla deroga e di realizzazione di fasce inerbite, finalizzate al contenimento dell'erosione, queste dovranno avere andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, essere di larghezza non inferiore a 5 m e ad una distanza, tra loro, non superiore a 60 m, nel rispetto di modalità di esecuzione in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei;

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Deroghe

Sono ammesse nel seguente caso:

- interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.



Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la manutenzione della rete di sgrondo delle acque superficiali, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Presenza di drenaggio sotterraneo.
3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.



Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque

Deroghe

- Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).



NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antiincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe**a) Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.**

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c) colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale 7 marzo 2002;



- d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- e) lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

- f) idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:

- operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
- impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
- è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui al punto 6, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.



NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) il divieto di estirpazione delle piante di olivo;
- b) la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144 , in deroga all'impegno a);
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).



NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Intervento della Regione/Provincia autonoma

A norma dell'articolo 2 comma 1 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) il divieto di eliminazione dei terrazzamenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione come specificato nell'allegato I. Atti AL e AS).

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.



La presente copia, composta di n. 1 facciate, è conforme all'originale. Pescara, li 20 FEB 2007

Doct. Paolo Longo

15.1.07
p

Dott. Longo

Divisione Gestione del territorio



(Allegato N° 3)

9 GEN. 2007 FM

Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ufficio POSR II

Roma, Divisione

A Tutte le Regioni e Province
Autonome
Assessorati Agricoltura
PROPRIE SEDI
(c.a. Coordinatori regionali)

Prot. N° 128

Oggetto: Regolamento (CE) n. 1782/03 – Applicazione del regime di
condizionalità della PAC.

E, p.c. Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e
del Mare
- Direzione per la Protezione
della Natura
(c.a. Dott. La Posta)
- Direzione per la Qualita'
della vita – Divisione I
(c.a. Dott.ssa Solazzo)
Via Capitan Bavastro, 174
00154 ROMA

Documento composto da n. 3 fasciate,
ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 166 del 24 FEB. 2007
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)


REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO
RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCE
UFFICIO COORDINAMENTO DIRETTORE
18 GEN. 2007
PROT. RA 5904

Ministero della Salute
Dipartimento per la Sanità
pubblica veterinaria, la
Nutrizione e la Sicurezza
degli Alimenti
Lungotevere Ripa, 1
00153 ROMA

(c.a. Dr. R. Marabelli)

All'Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura
Direzione Autorità di
Coordinamento
Via Salandra, 18
00187 ROMA

(c. a. Dr. G. Nanni)



18 GEN. 2007



*Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Ente Nazionale Risi
Piazza Pio XI
20123 MILANO

Organismi Pagatori Regionali
PROPRIE SEDI


Facendo seguito alla precedente ministeriale n. 12774 del 29 dicembre u.s., pari oggetto, si comunica che il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12541, del 21 dicembre 2006, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005", è stato pubblicato sul **Supplemento Ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale n. 301, del 29 dicembre 2006.**

Pertanto, da tale data, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto in parola, decorrono i 60 giorni a disposizione delle Regioni e Province Autonome per definire con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale.

Si fa presente che, qualora la delibera regionale di recepimento intervenisse in data successiva al termine menzionato, nel 2007 si applicherebbero alle aziende agricole territorialmente interessate le norme-quadro nazionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto.

Si coglie, tuttavia, l'occasione per rinnovare la raccomandazione a codeste Regioni e Province Autonome di dar seguito al perfezionamento del regime di condizionalità con propri provvedimenti, anche nel caso in cui non si intenda declinare ulteriormente gli impegni di condizionalità previsti dalle norme quadro nazionali.

Ciò risulta particolarmente importante, infatti, al fine di garantire la capillare divulgazione e la massima diffusione degli adempimenti a carico degli agricoltori, in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento in oggetto, nonché per orientare la definizione dei nuovi Piani di sviluppo rurale 2007-2013, a norma del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive disposizioni applicative, con particolare riferimento agli articoli 39, 40 e 51, che, si ricorda, prevedono l'applicazione delle norme di condizionalità nell'ambito dell'Asse 2 del Piano di sviluppo rurale.





*Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE


Tutto ciò premesso, al fine di fornire un ausilio alla redazione dei citati provvedimenti regionali, si acclude un documento di lavoro recante linee guida per una corretta compilazione degli allegati tecnici ai provvedimenti citati, in base agli atti e alle norme elencate negli allegati 1 e 2 al decreto in parola.

Al fine di dar corso agli adempimenti previsti all'articolo 2, comma 1-bis, del predetto decreto in tempo utile per assicurare l'emanazione dei provvedimenti regionali entro il termine suindicato, si raccomanda l'invio delle bozze di lavoro in formato elettronico all'indirizzo posr2@politicheagricole.it **entro il 19 gennaio 2007**, onde avviare una conseguente procedura di consultazione da chiudersi entro il 9 febbraio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Serino)

Allegati:

- D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006
- Fac-simile per l'applicazione regionale del D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006



La presente copia, com-
posta di n. 3 fasciate,
è conforme all'originale.
Pescara, li 20 FEB 2007

Dott. Paolo Longo

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.03.2007, n. 229:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di riconoscimento dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (IGT) "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 Luglio 1963 n. 930, concernente le norme per la tutela delle denominazioni dei vini;

Vista la Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 recante la "Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini";

Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata Legge n. 164/92, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1994, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione dei vini;

Visto il decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 18 novembre 1995 con il quale è stato riconosciuto il disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (IGT) "Valle Peligna";

Visto il decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 18 novembre 1995 con il quale è stato riconosciuto il disciplinare di produzione dei vini da tavola ad

indicazione geografica tipica (IGT) "Alto Tirino";

Considerato che, nonostante il riconoscimento dei disciplinari di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (IGT) "Valle Peligna" e "Alto Tirino", in alcuni territori della Provincia de L'Aquila non è possibile ottenere per molti vigneti impiantati l'iscrizione ed il riconoscimento dei vini a IGT nonostante sia possibile l'iscrizione dei vigneti a DOC per il "Montepulciano D'Abruzzo" e "Trebiano";

Ritenuto che questi territori (Valle Subequana, Valle Roveto, Altopiano del Fucino) della Provincia de L'Aquila sono estremamente vocati alla coltivazione di vitigni con caratteristiche molto diverse dal "Montepulciano" e dal "Trebiano", date le condizioni climatiche particolari e le peculiarità orografiche e pedologiche che esaltano le specificità di altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (IGT) "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila", in modo da estenderlo a l'intero territorio Provinciale;

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine dei Vini D.O.C. e I.G.T., richiede che la domanda di riconoscimento sia accompagnata dalla seguente documentazione:

- la dimostrazione del requisito secondo cui la proposta del disciplinare "deve essere rappresentativa di non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona interessata" (intero territorio della IGT);

- copia del *B.U.R.A.* sul quale è avvenuta la pubblicazione della proposta di disciplinare della nuova indicazione geografica tipica (IGT) ”;

Vista la nota prot. n. 04 del 07.02.2007 con la quale il Consorzio di Tutela Vini D’Abruzzo ha trasmesso, alla Direzione Agricoltura, copia della proposta di disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (IGT) “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila”, allegando la documentazione necessaria;

Considerato che il Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo, nel richiedere la pubblicazione proposta di disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (IGT) “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila”, ha in corso la raccolta, compresa quella del 20% delle firme dei viticoltori aquilani interessati alla zona di produzione della IGT, della documentazione necessaria ad inoltrare la richiesta ufficiale al MIPAAF;

Considerato che occorre procedere alla pubblicazione, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, della richiesta della proposta di disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (IGT) “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila”, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi di legge;

Vista la legge regionale n° 77 - art. 4°;

Dato atto che il dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato ha dichiarato, per quanto di competenza, la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce alla stessa;

A Voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rendere nota, con la pubblicazione del presente provvedimento, la volontà di proporre al MIPAAF il disciplinare di produ-

zione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (IGT) “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila”;

2. di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* il presente provvedimento, unitamente alla proposta di disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (IGT) “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di precisare che avverso la proposta di riconoscimento del presente disciplinare possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei termini e nei modi di legge;
4. di trasmettere il presente provvedimento, una volta pubblicato sul *B.U.R.A.*, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, unitamente alla domanda di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (IGT) “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila”;
5. di autorizzare la Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato a predisporre ogni ulteriore atto o documento necessario alla trasmissione al MIPAAF della richiesta di riconoscimento;

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Nota del 07.02.2007 prot. n. 04 di trasmissione della proposta da parte del Consorzio di Tutela Vini D’Abruzzo (facciate 1)
- Proposta di disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (IGT) “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” (facciate 5)

Segue Allegato

PROPOSTA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
“TERRE AQUILANE O TERRE DE L’AQUILA”

Documento composto da n. 4..... fasciate,
ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 779..... del 19 MAR 2007
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)
Walter Gariani



ART.1**(Denominazioni e vini)**

L'indicazione geografica tipica "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;
- rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
- rosato, anche nella tipologia frizzante;
- **Chardonnay, Cocociola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Verdicchio, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cilieggiolo, Merlot, Pinot nero, Sangiovese.**

ART.2**(Base ampelografica)**

I vini ad indicazione geografica tipica "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: **Chardonnay, Cocociola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Verdicchio** è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: **Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cilieggiolo, Merlot, Pinot nero, Sangiovese** è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;



- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
- l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

ART 3

(Zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia de L'Aquila, nella regione Abruzzo.

ART 4

(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a:

tonnellate 16 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

tonnellate 14 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10,00 % vol per le tipologie bianco, rosato e rosso

- 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

ART 5

(Norme per la vinificazione)

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione della zona di produzione delimitata dal precedente art.3 nella misura non eccedente il limite del 15%.

Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.



ART.6
(Caratteristiche al consumo)

I vini ad indicazione geografica tipica "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" bianco, rosso e rosato anche nella tipologia frizzante **11 % vol.**,
- "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" con specificazione di vitigno/i **11,50% vol.**;
- "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" novello **11,50% vol.**;
- "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" passito **11,50% vol.**.

ART.7
(Etichettatura e designazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Terre Aquilane o Terre de L'aquila" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art.7 , punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica "Terre Aquilane o Terre de L'aquila" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

La presente copia, composta di n. 4 facciate, è conforme all'originale.
Pescara, li 28.02.07

Il Responsabile dell'Ufficio
dott. Giovanni ANGARANO





PROTOCOLLO N. 04 del 7-02-07

OGGETTO: Legge n.164/92 e D.P.R. 348/94 – Richiesta riconoscimento dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila”. Pubblicazione disciplinare di produzione sul B.U.R.A..


Alla
 Regione Abruzzo
 Direzione Agricoltura, Foreste, Alimentazione
 Servizio Attività Agricole e Mercato
 Via Catullo n.17
 65100 PESCARA

08.02.07

Con la presente si rimette copia della proposta di disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” predisposto da questo Consorzio ed approvato dai produttori richiedenti.

In attesa di completare la documentazione necessaria all’inoltro ufficiale della richiesta al MiPAAF-Comitato Nazionale Vini, cui questo Consorzio provvederà entro tempi estremamente brevi, si chiede di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo l’allegato disciplinare al fine di ottemperare alle norme previste dalle leggi vigenti.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento/integrazione, si inviano cordiali saluti.



Il Presidente
 Alberto Tiberio

La presente copia, composta di n. 1 facciate, è conforme all'originale. Pescara, il 28.02.07

Il Responsabile dell'Ufficio
 dott. Giovanna MC GARANO

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 229 del 19 MAR 2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO

SEDE LEGALE: C/O ENOTECA REGIONALE D'ABRUZZO - CORSO MATTEOTTI - PALAZZO CORVO - 66026 ORTONA (CH)

SEDE OPERATIVA: C/O A.R.S.S.A. - CONTRADA BUCCIERI SS 602 - 65010 VILLANOVA DI CERAGATTI (PE)

TEL. 085.9772724 - FAX 085.9774524 - C.F. E P.I. 91007620692

WWW.CONSORZIO-VINIABRUZZO.IT - INFO@CONSORZIO-VINIABRUZZO.IT

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.03.2007, n. 230:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "TULLUM".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 recante la "Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini";

Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata Legge n. 164/92, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione dei vini;

Vista la nota del 21.02.07 trasmessa dai Rappresentanti del Comitato Promotore per il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata "Tullum" assunta al protocollo prot. n. 20480 del 22.02.2007;

Visto che con la stessa nota il Comitato Promotore ha trasmesso, alla Direzione Agricoltura, copia della proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "TULLUM", allegando tutta la documentazione necessaria ai fini della richiesta del riconoscimento;

Ritenuta valida, la proposta per il riconoscimento della nuova DOC, sul piano tecnico e dell'immagine dei vini dell'Abruzzo ai fini di

una migliore valorizzazione della tipicità delle produzioni vinicole regionali;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, il riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a DOC "TULLUM";

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine dei Vini D.O.C. e I.G.T., richiede che la domanda e la documentazione necessaria per il riconoscimento sia accompagnata anche dalla:

- dimostrazione del requisito secondo cui la proposta del disciplinare "deve essere rappresentativa da non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona considerata" (intero territorio della DO);
- copia della richiesta di pubblicazione sul *B.U.R.A.* della proposta di disciplinare della nuova DOC "TULLUM";

Considerato il Comitato Promotore, nel richiedere il riconoscimento del disciplinare di produzione della DOC "TULLUM", ha raccolto, nel territorio della zona il 20% delle firme dei viticoltori interessati dalla zona di produzione della DOC, della documentazione necessaria ad inoltrare la richiesta ufficiale al MI-PAAF;

Considerato che occorre procedere alla pubblicazione, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, della richiesta della proposta di disciplinare di produzione del vino DOC "TULLUM", al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi di legge;

Vista la legge regionale n° 77 - art. 4°;

Dato atto che il dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato ha dichiarato, per quanto di competenza, la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce alla stessa:

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rendere nota, con la pubblicazione del presente provvedimento, la volontà di proporre al MIPAAF il nuovo disciplinare di produzione del vino DOC "TULLUM";
2. di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* il presente provvedimento, unitamente alla proposta di disciplinare di produzione del vino a DOC "TULLUM", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di precisare che avverso la proposta di riconoscimento del presente disciplinare possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei termini e nei modi di legge;

4. di trasmettere il presente provvedimento, una volta pubblicato sul *B.U.R.A.*, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, unitamente alla documentazione necessaria per il riconoscimento della nuova DOC;

5. di autorizzare la Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato a predisporre ogni ulteriore atto o documento necessario alla trasmissione al MIPAAF della richiesta di riconoscimento;


Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Nota del 21.02.2007 di trasmissione della proposta da parte dei rappresentanti del Comitato Promotore (facciate 1)
- Proposta di disciplinare di produzione del vino DOC "TULLUM" (facciate 14).

Segue Allegato

*LI 11/02/07
10 12 SPANZI*

*Per GIOVANNI
23.02.07*



Spett.le
REGIONE ABRUZZO
 Direzione Agricoltura, Foreste e
 Sviluppo Rurale, Alimentazione,
 Caccia e Pesca
 Servizio Produzioni Agricole e Mercato
 Ufficio Tutela e Valorizzazione
 Produzioni Vegetali

22-02-07

Oggetto: richiesta riconoscimento Denominazione d'Origine Controllata "TULLUM".

I sottoscritti Dott. Tonino Verna e Dott. Agr. Carmine Rabottini, rappresentanti del comitato promotore per il riconoscimento della Denominazione d'Origine Controllata "TULLUM", costituitosi in data 10/09/2006 presso la sala assemblee della Cantina Sociale di Tollo;

Chiedono

Al responsabile del sopraccitato servizio, di inoltrare al Comitato Nazionale per la Tutela dei Vini a denominazione d'Origine Controllata la richiesta per il riconoscimento del vino a denominazione d'Origine Controllata "TULLUM".

A tale scopo si allega la documentazione richiesta:

- Adesione produttori e certificazione A.R.S.S.A
- Relazione storico-commerciale.
- Rassegna stampa e analisi chimico-fisiche ed organolettiche.
- Premi e riconoscimenti.
- Relazione pedo-climatica.
- Relazione base ampelografica e forme di allevamento.
- Schema disciplinare di produzione.
- Cartografia (corografia, clivometrica, catastale e catastale-clivometrica)

La presente copia, composta di n. 1 fasciate, è conforme all'originale.
15 MAR. 2007

Il Responsabile dell'Ufficio
dot. Giovanni ANGARANO


Certi di un cortese riscontro alla presente si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Tollo li 21/02/2007 ALLEGATO come parte integrante alla delib-
 erazione n. 230 del **19 MAR. 2007**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

In fede

Dott. Tonino Verna (Pres. Cantina Sociale Tollo)



Dott. Agr. Carmine Rabottini (Pres. C.C.D.D. Tollo)



DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA "TULLUM"

Documento composto da n. 14..... fasciate,
ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 230..... del 19 MAR 2007
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

La presente copia, com-
posta di n. 14..... fasciate,
è conforme all'originale.
Pescara, il 15 MAR 2007
Il Responsabile dell'Ufficio
dott. Giovanni ANGANANO



DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO “TULLUM”

Disciplinare di produzione

Articolo 1 – Riconoscimento denominazione –

- La denominazione di origine controllata “TULLUM” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso Riserva, Rosato, Chardonnay, Pinot bianco, Pecorino, Passerina, Malvasia, Moscato, Falanghina, Sauvignon, Pinot Grigio, Cococciola, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Nero, Sangiovese, Passito bianco, Passito rosso, Bianco spumante.

Articolo 2 – Vitigni ammessi –

- I vini della denominazione di origine controllata “TULLUM” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

“TULLUM” bianco , “TULLUM” bianco superiore: Trebbiano Toscano e/o Abruzzese minimo 75%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 25%, presenti in ambito aziendale.

“TULLUM” Rosso: Montepulciano per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

“TULLUM” Rosso Riserva: Montepulciano 100%.

“TULLUM” rosato: Montepulciano 100%.

“TULLUM” passito bianco: Moscato, Malvasia e Trebbiano Toscano e/o Abruzzese, da soli o congiuntamente minimo 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

“TULLUM” passito rosso: Montepulciano al 100%



“**TULLUM**” **bianco spumante**: Chardonnay minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale.

“**TULLUM**” **novello**: Montepulciano d’Abruzzo minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, presenti in ambito aziendale.

“TULLUM” con le seguenti specificazioni:

- Chardonnay, Pinot bianco, Pecorino, Passerina, Malvasia, Moscato, Cococciola, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Nero, Sangiovese, Pinot Grigio, Falanghina, Sauvignon.

Devono essere ottenuti per almeno il 90% da uno dei sopraccitati vitigni. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

E’ consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle “vigne”, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato effettivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all’atto della denuncia all’albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicati e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Articolo 3 – Delimitazione del territorio – (vedi cartografia catastale allegata)

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origina controllata “**TULLUM**” devono essere prodotti nella zona di produzione, appresso indicata, che comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Tollo, parte del comune di Ortona (interi fogli di mappa nn. 2-3-4-5-6-7-9-10-13-14-18-19-27-28-34-35-36-37), parte del comune di Canosa Sannita (interi fogli di mappa nn. 1-2), parte del comune di Crecchio (interi fogli di mappa nn. 1-2-3-4-5-6) ed in fine una porzione del territorio amministrativo del comune di Giuliano Teatino (interi fogli di mappa nn. 1-2) tutti in provincia di Chieti.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dalla strada statale 16 Adriatica nell’intersezione con il confine catastale del foglio n. 2 del comune di Ortona; si prosegue lungo il confine catastale in località Pizzo Corvone, si continua lungo la strada Vicinale del Mulino fino ad immettersi nella strada Comunale Lazzaretto, si percorre detta strada Comunale per mt. 340, poi



si gira a sinistra e si prosegue fino all'incrocio con strada Provinciale Staz. di Tollo - Tollo, si percorre la strada Provinciale Staz. di Tollo - Tollo in direzione Tollo per mt. 500, si gira a destra e si imbecca la strada Comunale Lazzaretto fino al limite catastale del foglio n. 3 di Ortona. Si prosegue verso nord lungo il confine catastale del foglio n. 3 di Ortona fino al fiume Foro, dopo di che si prosegue lungo la sponda sinistra del fiume Foro verso Tollo fino al livello del limite catastale del foglio n. 3 del Comune di Ortona, si prosegue lungo il confine catastale del foglio n. 5 di Ortona fino all'incrocio con il fiume Dendalo, si risale lungo la sponda sinistra del fiume Dendalo fino al confine catastale del foglio n. 5 di Ortona con il sopraccitato fiume, per poi proseguire lungo il confine del medesimo foglio n. 5 con il confine comunale di Miglianico, si continua fino ad arrivare all'intersezione con il confine catastale del foglio n. 1 del Comune di Tollo. Si risale lungo il confine comunale tra i Comuni di Tollo e Miglianico fino ad arrivare all'intersezione con il confine catastale del foglio n. 1 di Giuliano Teatino, si prosegue lungo il confine catastale del foglio n. 1 di Giuliano Teatino fino a che questa si intersezione con la strada Provinciale Tollo-Giuliano Teatino a quota 198, si percorre la strada Provinciale fino al limite catastale del foglio n. 2 di Giuliano Teatino, dopo di che si prosegue lungo il confine del foglio catastale n. 2 di Giuliano Teatino verso il comune di Canosa Sannita fino alla strada Comunale Santione, si percorre detta strada Comunale in direzione Moggio fino al confine catastale del foglio n. 2 di Giuliano Teatino, dopo di che si prosegue lungo il limite catastale in direzione ortogonale alla strada Comunale Santione fino a giungere al torrente Venna. Si risale lungo la sponda sinistra del Torrente Venna fino al confine catastale del foglio n. 1 del Comune di Canosa Sannita; si procede lungo il limite del foglio n. 1 fino alla strada Comunale Acquaviva, si gira a destra e si prosegue in direzione del centro abitato di Canosa Sannita fino a giungere all'incrocio con la strada Comunale Fonte Morrone, si imbecca detta strada Comunale fino all'intersezione con il limite catastale del foglio n. 2 di Canosa Sannita. Si prosegue in senso trasversale lungo il confine catastale del foglio n. 2 del comune amministrativo di Canosa Sannita fino all'intersezione con la strada Provinciale Chieti-Tollo II. Si imbecca la Provinciale in direzione Tollo per mt. 170, fino all'intersezione con il limite catastale del foglio n. 2. Dopo di che si procede in senso ortogonale alla strada Provinciale lungo il limite catastale fino al fosso Sant'Onofrio. Si risale lungo la sponda sinistra del fosso Sant'Onofrio fino al limite del foglio n. 6 del comune di Crecchio, si procede in senso trasversale lungo il limite catastale del foglio n. 6 fino ad arrivare alla strada Comunale Cardetola-Villa Tucci, si gira a sinistra e si percorre detta strada fino all'incrocio con la strada Comunale Falcone, si prosegue girando a destra ed imboccando la strada Comunale Falcone fino ad immettersi nella strada Comunale Villa Tucci, per proseguire a destra fino ad immettersi nella strada Provinciale Traversa di Crecchio. Si prosegue lungo il confine catastale del foglio n. 6 di Crecchio fino ad intercettare la strada Comunale Mulino di Monaco; si prosegue lungo tale strada Comunale fino a giungere al fiume Arielli, si procede lungo la sponda destra del fiume fino ad intercettare la strada Comunale del Brecciaro, si percorre detta strada fino all'incrocio con strada Vicinale Sbirra, si gira a sinistra e ci si immette nella strada Vicinale Sbirra, si prosegue fino ad intercettare



la strada Comunale Tratturello, si gira a sinistra e si percorre la strada Comunale Tratturello per mt. 570, si procede in senso trasversale lungo il confine amministrativo con il comune di Ortona fino ad incontrare il limite catastale del foglio n. 35 del comune di Ortona lungo la strada Comunale Tratturello passando per quota 178. Si procede lungo il limite catastale del foglio n. 35 fino ad incrociare la strada comunale Tavernanova, ci si immette su detta strada girando a destra e si procede lungo la strada fino all'incrocio con strada Comunale Tratturello, si gira sinistra e si procede lungo la strada fino all'incrocio con la strada Provinciale Villa Dea, si gira a destra si percorre la Provinciale fino al limite catastale del foglio n. 37 di Ortona. Si prosegue lungo detto limite catastale fino ad incontrare il torrente Riccio, si scende il torrente lungo la sponda sinistra fino ad intercettare la strada provinciale Chieti-Tollo II, ci si immette sulla strada Provinciale e la si percorre fino all'incrocio con la strada Comunale S. Anna, si gira a sinistra e si percorre la strada Comunale S. Anna fino ad incontrare la strada Comunale Tratturello, si gira a sinistra, si percorre un breve tratto della comunale per girare a destra all'incrocio con la strada Provinciale Chieti-Tollo II, si percorre la strada Provinciale in direzione Tollo fino al bivio per la strada Comunale per San Tommaso, si devia per la strada Comunale per San Tommaso la si percorre fino ad immettersi sulla strada Provinciale per San Tommaso, si gira a destra e si prosegue fino all'incrocio con strada Vicinale Villa San Nicola. Si segue il limite catastale del foglio n. 28 del comune di Ortona in direzione est fino ad intersecare la strada Provinciale per San Tommaso, si gira a sinistra e si percorre detta strada fino all'incrocio con strada Comunale Villa S. Nicola passando per quota 110, si procede lungo il limite catastale del foglio n. 28 di Ortona, fino ad incontrare il torrente Riccio. Si scende il torrente Riccio verso il mare fino al limite catastale del foglio n. 14 di Ortona, si percorre il confine catastale del foglio verso nord intersecando la strada Vicinale Ruscitti, poi continuando lungo il limite catastale fino ad intersecare la strada provinciale Aquilano, proseguendo poi lungo i limiti catastali fino ad immettersi sulla strada Comunale Passo Lanciano, si gira a destra e si percorre detta strada in direzione mare, fino ad immettersi sulla strada Comunale Fonte Recchini, si prosegue lungo detta strada fino ad incontrare il limite catastale del foglio n. 7 di Ortona. Si devia a destra e si segue il confine catastale del foglio sopraccitato coincidente con un fosso di raccolta acque, si prosegue fino ad incrociare la strada Comunale del Molino, si gira a destra e si segue il limite catastale del foglio n. 7 fino ad incontrare il fiume Arielli. Si percorre la riva sinistra del fiume fino a giungere sulla statale n. 16 Adriatica, ci si immette sulla statale in direzione nord fino a giungere al punto di partenza.

Articolo 4 – Condizioni ambientali e rese –

- Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "TULLUM" devono essere quelle



normali della zona e atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

- Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione al relativo albo solo i vigneti compresi nei territori di cui all'art.3 e con un'altitudine non inferiore agli 80 metri sul livello del mare, con buona sistemazione idraulico-agraria. Sono esclusi tutti i terreni di fondovalle.
- I sestri di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
- Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300.
- Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e cordone libero. E' ammessa la potatura a cordone speronato, guyot singolo e/o doppio.
- E' vietata ogni pratica di forzatura.
- E' consentita l'irrigazione di soccorso.
- Le produzioni massime di uva per ettaro ed i titoli alcolometrici volumici minimi sono i seguenti:

Tipologia	Produzione t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
TULLUM Bianco	13	11,00
TULLUM Rosato	12	12,00
TULLUM Rosso	12	12,00
TULLUM Bianco superiore	10	11,50
TULLUM Rosso riserva	9	12,50
TULLUM Passito bianco	10	11,00
TULLUM Passito rosso	10	12,00
TULLUM Spumante	12	10,00
TULLUM Chardonnay	10	11,00
TULLUM Pinot bianco	10	11,00
TULLUM Pecorino	9	12,00
TULLUM Passerina	9	11,50
TULLUM Malvasia	13	11,00
TULLUM Moscato	9	11,00
TULLUM Falanghina	9	11,50
TULLUM Pinot Grigio	9	11,50
TULLUM Sauvignon Blanc	9	11,50
TULLUM Cococciola	13	11,00
TULLUM Merlot	10	12,00



TULLUM Cabernet Franc	10	12,00
TULLUM Cabernet Sauvignon	10	12,00
TULLUM Pinot nero	10	12,00
TULLUM Sangiovese	12	11,00
TULLUM Novello	12	11,00

Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e che hanno una densità di ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni per ettaro ammesse non possono essere superiori a quelle precedentemente indicate.

- In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "TULLUM" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
- Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
- Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.
- Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
- Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

I e II anno	Produzione ammessa:	0
III anno	" "	60%
IV anno e successivi	" "	100%

- Nel caso di rivendicazione del termine "vigna" non può essere effettuato alcun tipo di arricchimento.

Articolo 5 – Vinificazione -

- Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui è previsto, l'appassimento delle uve, l'imbottigliamento e l'affinamento



devono essere strettamente effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

- Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro caratteristiche peculiari.
- E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.1, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite con esclusione delle tipologie "passito".
- E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.
- La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "TULLUM" fatta eccezione per il "TULLUM" passito bianco e "TULLUM" passito rosso per i quali la resa massima del vino non deve essere superiore al 45% del rapporto uva fresca/vino.
- Il vino a denominazione di origine controllata "TULLUM" rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine "novello" purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 60%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste nella normativa vigente per tale tipologia di vino.
- Nella vinificazione del vino "TULLUM" passito nelle due tipologie bianco e rosso, le uve devono essere sottoposte ad appassimento graduale dopo la vendemmia, al sole ed all'aria aperta; in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati oppure in camera termo-idrocondizionata.
- I vini a denominazione controllata "TULLUM" bianco e rosato, nonché i vini "TULLUM" con specificazione di vitigno a bacca bianca di cui all'art. 2 non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
- I vini a denominazione di origine controllata "TULLUM" rosso, nonché i vini "TULLUM" con specificazione di vitigno a bacca rossa di cui all'art. 2, non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve.



- Il vino a denominazione di origine controllata "TULLUM" bianco superiore non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
- Il vino a denominazione di origine controllata "TULLUM" rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno e non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Articolo 6 – Caratteristiche vini al consumo –

I vini a denominazione controllata "TULLUM" di cui all'art. 1 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

- *Colore:* giallo paglierino.
- *Odore:* fruttato, fine.
- *Sapore:* secco, armonico con eventuale retrogusto amarognolo.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 12,50 % vol.
- *Acidità Totale:* 4,50 g/l
- *Estratto non riduttore minimo:* 18 g/l

Rosso:

- *Colore:* rosso rubino con lievi riflessi violacei.
- *Odore:* vinoso, tenue e gradevole.
- *Sapore:* asciutto, pieno, leggermente tannico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 13,00 % vol.
- *Acidità Totale:* 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 26 g/l.

Rosato:

- *Colore:* rosato più o meno intenso.
- *Odore:* fruttato, delicatamente vinoso.
- *Sapore:* secco, morbido ed armonico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 13,00 % vol.
- *Acidità Totale:* 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 18 g/l.

*Pecorino:*

- *Colore:* giallo paglierino più o meno intenso.
- *Odore:* fruttato, fine, caratteristico.
- *Sapore:* fresco, secco, sapido e armonico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 13,00 % vol.
- *Acidità Totale:* 5,00 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 18 g/l.

Passerina:

- *Colore:* giallo paglierino tenue.
- *Odore:* fruttato delicato caratteristico.
- *Sapore:* fresco, secco, armonico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 12,50 % vol.
- *Acidità Totale:* 5,00g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 18 g/l.

Malvasia:

- *Colore:* giallo paglierino.
- *Odore:* fruttato caratteristico.
- *Sapore:* gradevolmente asciutto, armonico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 12,50 % vol.
- *Acidità Totale:* 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 18 g/l.

Moscato:

- *Colore:* giallo paglierino.
- *Odore:* armonico e caratteristico di moscato.
- *Sapore:* armonico, fragrante di moscato.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 12,00 % vol.
- *Acidità Totale:* 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 18 g/l.

Cocociola:

- *Colore:* giallo paglierino più o meno intenso.
- *Odore:* fruttato, delicato.
- *Sapore:* fresco, asciutto.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 12,50 % vol.
- *Acidità Totale:* 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 18 g/l.

Chardonnay:

- *Colore:* giallo paglierino più o meno intenso.



- *Odore*: fruttato, caratteristico.
- *Sapore*: asciutto, pieno e armonico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo*: 12,50 % vol.
- *Acidità Totale*: 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo*: 18 g/l.

Pinot bianco :

- *Colore*: giallo paglierino più o meno intenso.
- *Odore*: delicato, caratteristico.
- *Sapore*: asciutto e armonico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo*: 12,50 % vol.
- *Acidità Totale*: 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo*: 18 g/l.

Pinot Grigio:

- *Colore*: da giallo paglierino ad ambrato con eventuali riflessi ramati.
- *Odore*: fruttato, delicato, caratteristico.
- *Sapore*: asciutto, pieno, armonico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo*: 12,50 % vol.
- *Acidità Totale*: 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo*: 18 g/l.

Sauvignon Blanc:

- *Colore*: giallo paglierino più o meno intenso.
- *Odore*: delicato, caratteristico.
- *Sapore*: asciutto, armonico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo*: 12,50 % vol.
- *Acidità Totale*: 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo*: 18 g/l.

Merlot:

- *Colore*: rosso rubino.
- *Odore*: vinoso, caratteristico.
- *Sapore*: asciutto, caratteristico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo*: 13,00 % vol.
- *Acidità Totale*: 5,00 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo*: 22 g/l.

Cabernet Sauvignon:

- *Colore*: rosso rubino.
- *Odore*: vinoso, caratteristico.
- *Sapore*: vinoso, pieno caratteristico.



- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 13,00 % vol.
- *Acidità Totale:* 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 22 g/l.

Pinot Nero:

- *Colore:* rosso rubino non troppo intenso.
- *Odore:* vinoso, delicato, caratteristico.
- *Sapore:* armonico, caratteristico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 13,00 % vol.
- *Acidità Totale:* 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 20 g/l.

Sangiovese:

- *Colore:* rosso rubino con delicati riflessi violacei.
- *Odore:* vinoso caratteristico.
- *Sapore:* asciutto, morbido, vellutato.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 12,50 % vol.
- *Acidità Totale:* 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 22 g/l.

Passito Bianco:

- *Colore:* dal giallo paglierino all'ambrato.
- *Odore:* etereo e caratteristico.
- *Sapore:* dolce, armonico, caratteristico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 16,00 % vol. di cui almeno 13,00 % vol. svolto.
- *Acidità Totale:* 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 22 g/l.

Passito Rosso:

- *Colore:* rosso rubino tendende al granato.
- *Odore:* caratteristico, accentuato.
- *Sapore:* Armonico, dolce, caratteristico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 16,00 % vol. di cui almeno 13,00 % vol. svolto.
- *Acidità Totale:* 4,50 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 22 g/l.

Bianco Spumante:

- *Colore:* giallo paglierino.
- *Odore:* caratteristico, gradevole.
- *Sapore:* armonico, gradevole, caratteristico.



- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol*
- *Acidità Totale: 5,00 g/l.*
- *Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.*

Bianco Superiore:

- *Colore: giallo paglierino.*
- *Odore: fruttato, intenso, caratteristico.*
- *Sapore: asciutto, pieno, armonico.*
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.*
- *Acidità Totale: 4,50 g/l.*
- *Estratto non riduttore minimo: 20 g/l.*

Rosso Riserva:

- *Colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee tendenti al granata con l'invecchiamento.*
- *Odore: intenso, caratteristico.*
- *Sapore: asciutto, pieno, armonico e vellutato.*
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 % vol.*
- *Acidità Totale: 5,00 g/l.*
- *Estratto non riduttore minimo: 28 g/l.*

- E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti della acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
- I vini "TULLUM", eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare sentori di legno.

Articolo 7 -Etichettatura -

- Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi comprese gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
- Sono consentite le menzioni facoltative previste dalla normativa comunitaria, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione ed altre purchè pertinenti ai vini di cui all'art.1.



- Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità alla normativa vigente.
- La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge soltanto per i vini indicati all'art. 1 del presente disciplinare.
- Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "TULLUM" può figurare l'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile. Tale indicazione è comunque sempre obbligatoria per il tipo "Riserva" e "Superiore".

Articolo 8 – Confezioni –

- I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti in vetro del seguente volume nominale: Litri 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 ed altri formati speciali da litri 4,500; 6,000; 9,000; 12,000; 15,00. Sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio.
- Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicizievole di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it